

DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2019
570/2019/R/GAS

REGOLAZIONE TARIFFARIA DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS PER IL PERIODO 2020-2025

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1094^a riunione del 27 dicembre 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito direttiva 2009/73/CE);
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge

decarbonizzazione, delle esigenze di innovazione tecnologica ad esse collegate e delle conseguenti incertezze sulla futura configurazione del sistema energetico italiano, sulla base delle analisi svolte in coerenza con quanto previsto dal TIWACC per la stima del coefficiente β , di ritenere ragionevole che il coefficiente β^{asset} per i servizi di distribuzione e misura nel quinto periodo di regolazione possa essere fissato in un *range* compreso tra 0,40 e 0,43;

- nell'ambito della consultazione:
 - diversi soggetti hanno manifestato contrarietà all'ipotesi di unificazione del parametro β per i servizi di distribuzione e misura del gas, essendo il servizio di misura caratterizzata da condizioni di mercato e tecnologia in via di consolidamento;
 - diversi soggetti hanno sostenuto che il servizio di distribuzione sia caratterizzato da maggiore frammentazione e rischiosità (gare d'ambito) rispetto ad altri settori regolati e che quindi sarebbe ragionevole mantenere il livello del parametro β a quello del quarto periodo di regolazione, anche sulla base di studi che sono stati resi disponibili.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alla definizione del sistema tariffario del servizio di distribuzione del gas naturale:
 - l'Autorità, nel documento per la consultazione 410/2019/R/GAS ha prospettato:
 - di prevedere che il sistema tariffario per il primo triennio del quinto periodo di regolazione sia fissato in continuità di criteri con il periodo regolatorio precedente e di conseguenza, in linea generale il sistema tariffario preveda la determinazione di una tariffa obbligatoria, applicata ai clienti finali, e di una tariffa di riferimento, che definisce il ricavo ammesso per ciascuna impresa distributrice a copertura del costo riconosciuto, nonché un **meccanismo di perequazione che consenta di coprire gli squilibri tra ricavi ammessi dalla tariffa di riferimento e ricavi effettivi ottenuti applicando la tariffa obbligatoria**;
 - di introdurre criteri per la determinazione degli importi di perequazione in acconto nei casi di indisponibilità di dati;
 - di prevedere che l'eventuale riforma della struttura della tariffa del servizio di distribuzione del gas naturale sia attuata nel secondo triennio del quinto periodo di regolazione, a partire dunque dal 2024;
 - in relazione alla prospettiva di metanizzazione della Sardegna, di effettuare ulteriori valutazioni rispetto all'ipotesi di costituire un ambito tariffario specifico in esito **all'effettuazione dello studio indipendente finalizzato a una più ampia valutazione, in logica di analisi costi-benefici**, delle opzioni disponibili in relazione all'adeguamento infrastrutturale del sistema energetico della regione Sardegna, che tenga conto dei diversi

progetti infrastrutturali (avviati o previsti) dell'isola e delle loro eventuali interdipendenze, già previsto con deliberazione 335/2019/R/GAS; tale iniziativa si pone l'obiettivo di fornire un quadro analitico trasparente e basato su valutazioni puntuali, a supporto delle necessarie decisioni sul futuro energetico dell'isola;

- nell'ambito della consultazione:
 - le ipotesi sono risultate condivise da alcuni soggetti che hanno partecipato alla consultazione;
 - è stata segnalata l'ipotesi di costituire un unico ambito tariffario nazionale;
 - diversi soggetti non hanno condiviso le ipotesi relative al trattamento del caso della Sardegna; in particolare un soggetto ha segnalato che la regione Sardegna sconterebbe uno svantaggio derivante da diversi fattori: insularità e difficoltà approvvigionamento gas naturale, ritardo infrastrutturale, ridotta dimensione del mercato con conseguenti difficoltà di socializzazione dei costi, scarsa concorrenza con possibile creazione di monopoli o fallimento di mercato; il medesimo soggetto ha segnalato anche che il Patto per la Sardegna prevede impegni del Governo per realizzare una dorsale di trasporto del gas naturale, adottare meccanismi di compensazione per i consumatori dell'isola dei potenziali maggiori costi infrastrutturali o di approvvigionamento;
 - inoltre, e più in particolare, il medesimo soggetto, ha sostenuto, secondo vari argomenti, che l'Autorità sarebbe obbligata a definire apposite misure perequative al fine di non penalizzare la metanizzazione dell'isola, con la conseguente illegittimità dell'ipotesi prospettata di definire uno specifico ambito esteso al territorio regionale; in estrema sintesi:
 - a) l'obbligo di un tale intervento, per l'Autorità, discenderebbe dall'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 164/00 ai sensi del quale le tariffe di distribuzione tengono conto della “necessità di non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle con elevati costi unitari”, anche mediante la previsione di appositi strumenti di perequazione;
 - b) la previsione di un ambito tariffario limitato alla sola Regione Sardegna avrebbe l'effetto di gravare eccessivamente l'utenza finale sarda, ostacolando in tal modo il processo di metanizzazione dell'area;
 - c) conseguentemente, l'Autorità dovrebbe definire una tariffa di distribuzione unica per il territorio nazionale o comunque prevedere adeguati meccanismi perequativi volti a contenere gli oneri a carico dell'utenza sarda;
 - d) a quest'ultimo riguardo, è stato anche osservato che il territorio sardo dovrebbe almeno essere incluso nell'ambito tariffario denominato “Ambito meridionale” in quanto in tale ambito tale regione (assieme

alla Sicilia e alla Calabria) sarebbe stata inserita dalle deliberazioni di aggiornamento delle tariffe di distribuzione del gas con effetto dall'anno 2013 (si richiamano a tal fine le tabelle allegate alle deliberazioni 553/2012/R/GAS, 633/2013/R/GAS; 634/2014/R/GAS; 645/2015/R/GAS; 774/2016/R/GAS; 859/2017/R/GAS);

- alcuni soggetti hanno richiesto l'applicazione di una tariffa unica nazionale per gli usi di autotrazione, in considerazione del ruolo che il gas naturale ricopre all'interno delle politiche di decarbonizzazione e valutate le rilevanti differenze nelle quote variabili delle tariffe obbligatorie tra gli ambiti tariffari oggi esistenti che penalizzano lo sviluppo dell'impiego del metano per autotrazione in alcune aree del Mezzogiorno;
- prima di procedere, con riferimento alle osservazioni pervenute con particolare riferimento ai profili afferenti alla metanizzazione della Sardegna, si rileva che le considerazioni critiche sopra sinteticamente richiamate **non sono fondate per i seguenti motivi:**
 - in primo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell'invocato articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 164/00, le tariffe di distribuzione devono perseguire **non solo l'obiettivo di non penalizzare le aree** in corso di metanizzazione e quelle con costi unitari elevate, ma anche quello di **"innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere l'uso delle fonti rinnovabili"** (in coerenza le finalità, di cui all'articolo 1 della legge 481/95, di promozione dell'efficienza nei servizi, da svolgere **"in condizioni di economicità"** sulla base di un sistema tariffario che armonizzi gli obiettivi economico-finanziari degli esercenti con gli obiettivi generali di uso efficiente delle risorse);
 - in tale prospettiva, l'Autorità, sin dal primo periodo di regolazione tariffaria, non ha inteso il dettato normativo come una missione al perseguimento della metanizzazione del Paese a ogni costo, ma ha contemperato l'esigenza di favorire la metanizzazione del Paese con gli obiettivi di efficienza allocativa, previsti dalla legge 481/95; infatti, come chiarito sin dalla relazione tecnica della deliberazione 237/00, *"il servizio gas, diversamente da quello elettrico, non riveste caratteristiche di servizio insostituibile, in quanto si rivolge a necessità e tipi di utilizzo che possono essere soddisfatti per mezzo di altre fonti energetiche, anche con impatto ambientale comparabile"* (cfr. par. 5 della relazione tecnica alla deliberazione 237/00);
 - il suddetto approccio si radica nel differente assetto legislativo (nazionale e comunitario) che caratterizza i due settori, atteso che, **diversamente dal settore elettrico, in cui il servizio (anche a livello comunitario) è sottoposto a un obbligo di universalità** (cfr. direttiva 2009/73/CE), cui è connesso il principio della tariffa unica nazionale (articolo 3 della legge 481/95), **non così invece per il settore del gas naturale** in cui, in assenza di analoghe disposizione legislative (a livello comunitario o nazionale)

“l’universalità del servizio” è stata da sempre declinata dall’Autorità come disponibilità del servizio medesimo “a **condizioni di costo che riflettono condizioni economiche trasparenti, mentre non appare giustificata la diffusione generalizzata del servizio, che comporterebbe aggravii nel costo del soddisfacimento dei bisogni energetici del paese**”;

- in secondo luogo, pertanto, e in coerenza con la lettera del medesimo articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00, l’Autorità, nel contemperare l’esigenza di evitare penalizzazioni nelle nuove metanizzazioni con il principio di efficienza ed economicità del servizio ha **la facoltà, e non l’obbligo, di introdurre appositi strumenti di perequazione “anche transitori”**, i quali non possono essere intesi come equalizzazione delle tariffe, ma **solo come strumenti volti a garantire una compensazione parziale di maggiori costi, giustificati comunque in termini di analisi costi-benefici**;
- al riguardo, infatti, è bene anche chiarire che la scelta, compiuta dall’Autorità a decorrere dal terzo periodo di regolazione (deliberazione ARG/gas 159/08), di estendere gli ambiti tariffari dal perimetro del singolo impianto agli attuali ambiti sovraregionali risponde solo a finalità pro-competitive nei mercati della vendita al dettaglio (cfr. ad esempio par. 14 relazione air della citata deliberazione ARG/gas 159/08); peraltro, è proprio con la finalità di contenere e limitare le inefficienze e distorsioni, verificatesi successivamente in ragione dei meccanismi perequativi in tal modo introdotti, che l’Autorità ha fissato appositi tetti agli investimenti specie con riferimento alle aree di nuova metanizzazione (cfr. par. 14 della relazione AIR alla deliberazione 573/2013/R/GAS, nonché par. 12 del documento per la consultazione 205/2016/R/GAS);
- inoltre, il fatto che la Regione Sardegna sia stata contemplata all’interno dell’Ambito meridionale, nelle tabelle allegate alle deliberazioni degli aggiornamenti tariffari sopra richiamate, risulta un evidente errore materiale, atteso che la Sardegna non è (era) ancora metanizzata, e che comunque un tale errore è stato poi rettificato, in occasione dell’aggiornamento tariffario compiuto con la deliberazione 667/2018/R/GAS;
- in conseguenza di quanto sopra, in assenza di una disposizione legislativa (espressione di una precisa scelta di politica energetica nazionale), diversamente da quanto preteso da alcuni operatori, non si può ritenere che l’Autorità sia tenuta a introdurre strumenti perequativi per porre a carico della generalità della clientela finale (o della generalità della clientela ubicata nell’Ambito meridionale) i costi di investimento connessi alla metanizzazione della Sardegna; l’Autorità, piuttosto, è tenuta a valutare le esigenze sottese a tale progetto nell’ambito del quadro sopra tratteggiato, in coerenza col quale sono stati formulati gli orientamenti esposti nei documenti di consultazione sopra richiamati.

RITENUTO CHE:

- con riferimento alla definizione del sistema tariffario del servizio di distribuzione del gas naturale:
 - sia opportuno, in linea generale, confermare le ipotesi formulate nel documento per la consultazione 410/2019/R/GAS; ciò anche in ragione di quanto argomentato nel precedente gruppo di considerati vertente su tale tema, con particolare riferimento al fatto (già chiarito dall’Autorità sin dalla deliberazione 237/00) secondo cui il servizio gas, diversamente da quello elettrico, non riveste caratteristiche di servizio insostituibile, in quanto si rivolge a necessità e tipi di utilizzo che possono essere soddisfatti per mezzo di altre fonti energetiche, anche con impatto ambientale comparabile, con la conseguenza che, nel caso del servizio di distribuzione del gas, l’universalità del servizio si esprima nella sua disponibilità a condizioni di costo che riflettano condizioni economiche trasparenti, mentre non appaia giustificata la diffusione generalizzata del servizio, che comporterebbe aggravii nel costo del soddisfacimento dei fabbisogni energetici del Paese;
 - in relazione alla **prospettiva di metanizzazione della Sardegna** sia comunque opportuno, in disparte l’esito del procedimento sopra richiamato:
 - che sia **effettuato lo studio indipendente, di cui al punto 7 della deliberazione 335/2019/R/GAS, finalizzato a una più ampia valutazione, in logica di analisi costi-benefici, delle opzioni disponibili in relazione all’adeguamento infrastrutturale del sistema energetico della regione Sardegna, che tenga conto dei diversi progetti infrastrutturali (avviati o previsti) dell’isola e delle loro eventuali interdipendenze, al fine di fornire un quadro analitico trasparente e basato su valutazioni puntuali, a supporto delle necessarie decisioni sul futuro energetico dell’isola;**
 - **confermare l’istituzione di uno specifico ambito tariffario Sardegna;**
 - prevedere, peraltro, che, al fine di tenere comunque conto, nei limiti chiariti nell’ambito del richiamato gruppo di considerati, delle esigenze di garantire forme di compensazione parziale e transitoria le quali, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, da un lato, evitino una eccessiva penalizzazione per l’impresa in fase di avvio e, dall’altro lato, mantengano l’interesse per la medesima impresa a evitare sviluppi non economici (i cui costi rimarrebbero in larga misura a suo carico);
 - a tal fine, **prevedere transitoriamente, per un periodo non superiore a tre anni, l’introduzione di una specifica componente tariffaria CE della tariffa obbligatoria, espressa in euro/pdr, applicata ai soli punti di riconsegna serviti nella Regione Sardegna, pari alla differenza tra il livello della tariffa obbligatoria che verrebbe determinata con riferimento alla sola Sardegna e il livello della tariffa obbligatoria dell’Ambito meridionale (che attualmente risulta essere quello caratterizzato da costi più elevati per gli utenti del servizio), e prevedere che il minor gettito sia**

compensato nell'ambito dei meccanismi di perequazione con copertura mediante la componente UGI della medesima tariffa obbligatoria;

- prevedere che, nelle more dello svolgimento dello studio indipendente finalizzato a una più ampia valutazione, in logica di analisi costi-benefici, delle opzioni disponibili in relazione all'adeguamento infrastrutturale del sistema energetico della regione Sardegna, i soggetti che gestiscono reti isolate di GNL o reti isolate alimentate con carro bombolaio possano presentare istanza per l'applicazione della disciplina generale prevista per le reti interconnesse, anche in assenza un progetto di interconnessione autorizzato, comunque per un periodo non superiore a cinque anni;
- prevedere che in ogni caso, al termine del periodo di cinque anni, qualora non sia realizzata l'interconnessione con il sistema nazionale di trasporto, siano adottate soluzioni tariffarie che garantiscano la tutela dei clienti finali che si sono connessi a tali reti e che limitino il rischio sopportato dai clienti finali in relazione a investimenti effettuati in tali ambiti, responsabilizzando le imprese distributrici;
- non sia possibile prevedere l'istituzione di una tariffa unica nazionale destinata agli usi di autotrazione, in quanto la richiesta emersa nell'ambito della consultazione si risolve in una richiesta di definire una tariffa speciale *ad hoc* per una tipologia di consumo finale, la quale risulta incoerente con il complesso dell'assetto tariffario che si intende adottare e particolarmente discriminatoria nei confronti di tutte le altre possibili tipologie di usi finali; a quest'ultimo riguardo, inoltre, non si ravvisano (né in sede di consultazione sono stati prodotti) elementi che possano connotare tale tipologia di consumi in modo tale da giustificare un trattamento così differenziato;
- sia inoltre opportuno avviare sin d'ora un procedimento per la riforma del sistema tariffario da applicare nel secondo semi-periodo del quinto periodo regolatorio, valutando:
 - a) in relazione alla determinazione della tariffa di riferimento (che dimensiona il vincolo ai ricavi ammessi delle imprese distributrici), una possibile revisione delle variabili di scala, considerando in particolare la possibilità che quota parte del vincolo sia fissato in funzione dei volumi distribuiti;
 - b) in relazione alla tariffa obbligatoria applicata nei punti di riconsegna, una possibile revisione della struttura della tariffa del servizio di distribuzione, della sua articolazione tra quote fisse e quote variabili, nonché dell'attuale articolazione in scaglioni tariffari;
 - c) sempre in relazione alla tariffa obbligatoria applicata nei punti di riconsegna, una possibile revisione degli ambiti tariffari, da condurre con l'obiettivo di favorire uno sviluppo del servizio improntato a criteri di economicità, al fine di evitare aggravii nel costo del soddisfacimento dei fabbisogni energetici del Paese che saranno già toccati dalle politiche di decarbonizzazione e al fine responsabilizzare maggiormente

enti locali e imprese nell'estensione e nello sviluppo del servizio, evitando di incentivare comportamenti, i cui costi sarebbero coperti da altre imprese e/o dalla collettività degli utenti, consentendo altresì maggiore flessibilità nelle scelte locali connesse alle politiche di decarbonizzazione; in relazione a tali obiettivi, nell'ambito del procedimento sarà approfondito l'orientamento di definire ambiti tariffari in coerenza con quelli previsti per l'affidamento del servizio, consentendo però agli enti locali concedenti di concordare aggregazioni anche solo ai fini tariffari di ambiti tariffari appartenenti alla stessa regione, prevedendo opportune forme transitorie di compensazione per i clienti finali di durata triennale per le aree di nuova metanizzazione con costi unitari elevati (mediante l'applicazione di una specifica componente tariffaria CE, espressa in euro/pdr, di segno negativo, simile a quella attualmente introdotta con riferimento alle peculiari esigenze della Regione Sardegna);

- d) in relazione alla determinazione dei costi riconosciuti alle imprese distributrici, l'introduzione di meccanismi a tutela dei clienti finali che limitino il rischio sopportato dai medesimi clienti finali in relazione a investimenti effettuati nelle aree di nuova metanizzazione con costi unitari elevati, responsabilizzando di conseguenza le imprese distributrici;
- e) al proseguimento della riforma dei contributi di connessione, nell'ottica di rendere maggiormente omogenei i criteri per l'applicazione dei contributi di connessione sul territorio nazionale.

RITENUTO CHE:

- con riferimento alla regolazione tariffaria delle reti di distribuzione di gas di fonte fossile diversi dal naturale:
 - sia opportuno dare seguito alle ipotesi formulate nel documento per la consultazione 410/2019/R/GAS.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- prevedere che ai fini di integrare i criteri di regolazione per il secondo semi-periodo del quinto periodo regolatorio sia avviato un procedimento finalizzato alla definizione di modalità di riconoscimento parametriche per la copertura dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori, fondate su analisi di efficienza;
- prevedere una disciplina transitoria relativa all'applicazione della regolazione tariffaria in materia di reti isolate di GNL e di reti isolate alimentate con carro bombolaio, in particolare:
 - con riferimento alle reti isolate di GNL e a alle reti isolate alimentate con carro bombolaio già in esercizio al 31 dicembre 2019, in relazione

all'esigenza di consentire una transizione ordinata al nuovo assetto, prevedere che per l'anno 2020 prosegua il trattamento già applicato nel precedente periodo di regolazione e che le imprese distributrici che gestiscono tali reti possano presentare istanza entro il 30 giugno 2020 per l'assimilazione alle reti di distribuzione con il sistema nazionale di trasporto, limitatamente a un periodo di cinque anni che decorre dall'1 gennaio 2021;

- che le istanze di cui al precedente punto siano corredate da documentazione idonea a comprovare l'esistenza un progetto autorizzato di interconnessione con il sistema di trasporto nazionale, ad esclusione delle reti isolate situate in Sardegna, in relazione alle quali vale quanto già sopra precisato

DELIBERA

1. di approvare la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025), allegata alla presente deliberazione (Allegato A) che trova applicazione nel periodo 1 gennaio 2020- 31 dicembre 2025;
2. di prevedere che entro il 31 marzo 2020, con modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, le imprese distributrici che abbiano esteso il perimetro delle località acquisite per effetto di processi di aggregazione societaria, quali acquisizioni di rami d'impresa, fusioni o incorporazioni o per effetto di subentro nella gestione del servizio a seguito di affidamento mediante gara di livello comunale o sovracomunale, possano chiedere per le nuove località acquisite l'applicazione del regime di degrado graduale;
3. di avviare un procedimento finalizzato all'introduzione di schemi di regolazione incentivante per i costi di capitale relativi al servizio di distribuzione, fondato su logiche di riconoscimento a costi *standard* e che fornisca incentivi di potenza comparabile a quelli previsti dal meccanismo del *price-cap* per l'aggiornamento dei costi operativi, prevedendo che possa trovare applicazione a partire dagli investimenti realizzati nel 2022, anche tenuto conto delle esigenze di adeguamento dei sistemi contabili necessari per supportare gli ipotizzati schemi incentivanti;
4. ai fini di integrare i criteri di regolazione per il secondo semi-periodo del quinto periodo regolatorio di avviare un procedimento finalizzato alla definizione di modalità di riconoscimento parametriche per la copertura dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori, fondate su analisi di efficienza;
5. di avviare un procedimento per la riforma del sistema tariffario, valutando: a) in relazione alla determinazione della tariffa di riferimento che dimensiona il vincolo ai ricavi ammessi delle imprese distributrici una possibile revisione delle

- variabili di scala, considerando in particolare la possibilità che quota parte del vincolo sia fissato in funzione dei volumi distribuiti; b) in relazione alla tariffa obbligatoria applicata nei punti di riconsegna, una possibile revisione della struttura della tariffa del servizio di distribuzione, della sua articolazione tra quote fisse e quote variabili, nonché dell'attuale articolazione in scaglioni tariffari; c) sempre in relazione alla tariffa obbligatoria applicata nei punti di riconsegna, una possibile revisione degli ambiti, nell'ottica di ridurre gli ambiti di socializzazione ai limiti della concessione per ATEM secondo le precisazioni riportate in motivazione; d) l'introduzione di meccanismi a tutela dei clienti finali prevedere che limitino il rischio sopportato dai clienti finali in relazione a investimenti effettuati nelle aree di nuova metanizzazione con costi unitari elevati, responsabilizzando di conseguenza le imprese distributrici; e) al proseguimento della riforma dei contributi di connessione, nell'ottica di rendere maggiormente omogenei i criteri per l'applicazione dei contributi di connessione sul territorio nazionale;
6. in relazione al procedimento di cui al punto 5 della presente deliberazione dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture in coordinamento con il Direttore della Direzione Mercati Retail e tutele dei consumatori di energia e con il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti, per i profili di competenza;
 7. di dare al mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture di fissare con propria determina le modalità per la determinazione degli importi a copertura delle verifiche metrologiche nel triennio 2020-2022;
 8. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture di adottare una determina per la revisione delle modalità di stratificazione *standard* del valore di rimborso individuata nell'articolo 25 della RTDG 2014-2019, mediante lo sviluppo di una procedura basata sugli stati di consistenza che devono essere obbligatoriamente forniti in occasione delle gare d'ambito;
 9. di dare mandato al Direttore della Direzione competente di definire con propria determina i criteri di procedurali con le modalità applicative per il trattamento delle RAB disallineate;
 10. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, in relazione alla valorizzazione dei misuratori che vengono disinstallati per l'effettuazione delle verifiche metrologiche e poi nuovamente installati in altri punti di riconsegna, di definire con propria determina le soluzioni operative che minimizzino gli oneri amministrativi per la gestione delle verifiche e consentano la neutralità in termini di impatto sul valore riconosciuto dei cespiti ai fini regolatori;
 11. in relazione al riconoscimento dei costi residui di misuratori tradizionali di classe inferiore o uguale a G6 sostituiti con *smart meter*, di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture di adottare una determina per la definizione di soluzioni operative per gestire il raccordo tra dismissioni regolatorie e dismissioni contabili;
 12. di sostituire, con decorrenza dall'1 gennaio 2020, il comma 6.14, lettera i) del TIUC con il seguente: verifica periodica *ex lege* dei gruppi di misura di cui

- al punto a);
13. di prevedere che siano effettuati opportuni approfondimenti per verificare la compatibilità della produzione di energia elettrica, di entità marginale, da parte delle imprese distributrici con la regolazione in materia di separazione funzionale;
 14. di prevedere una disciplina transitoria relativa all'applicazione della regolazione tariffaria in materia di reti isolate di GNL e di reti isolate alimentate con carro bombolaio, in particolare:
 - a. con riferimento alle reti isolate di GNL e a alle reti isolate alimentate con carro bombolaio già in esercizio al 31 dicembre 2019, in relazione all'esigenza di consentire una transizione ordinata al nuovo assetto, prevedere che per l'anno 2020 prosegua il trattamento già applicato nel precedente periodo di regolazione e che le imprese distributrici che gestiscono tali reti presentino istanza entro il 30 giugno 2020 per l'assimilazione alle reti di distribuzione con il sistema nazionale di trasporto, limitatamente a un periodo di cinque anni che decorre dall'1 gennaio 2021;
 - b. di prevedere che le istanze di cui al precedente punto siano corredate da documentazione idonea a comprovare che esista un progetto di interconnessione con il sistema di trasporto nazionale autorizzato, escluse le reti isolate situate in Sardegna;
 15. di prevedere che il valore del parametro β^{asset} , come definito al comma 1.1 del TIWACC, relativo ai servizi di distribuzione e misura del gas naturale per il periodo 2020-2023 sia fissato pari a 0,439 e siano di conseguenza aggiornate le Tabelle 3 e 4 del TIWACC per il periodo fino al 2021;
 16. di pubblicare il presente provvedimento e la Parte II del TUDG sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini